

CONVENZIONE TRA

LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E L'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITA'- EMILIA OCCIDENTALE

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' FORESTALI, PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' E PER LA VALORIZZAZIONE DEL SETTORE VIVAISTICO

Premesso che:

- la Legge Regionale 29 marzo 1993 n. 17 prevedeva la soppressione dell'Azienda Regionale delle Foreste dell'Emilia-Romagna;
- l'art. 45 della L.R. 23 dicembre 2004, n. 27, modifica l'articolo 2 della sopracitata L.R. n. 17/93 che disciplina le competenze in materia di vivaistica forestale e le modalità di trasferimento della gestione dei vivai forestali regionali, in particolare:
 - l'art. 2 comma 1, attribuisce le funzioni tecnico amministrative e di tutela dei beni silvo-pastorali appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione, già esercitate dalla soppressa Azienda, agli Enti per la gestione dei parchi previsti dalla L.R. 02 aprile 1998 n. 11 o alle Comunità Montane (ora Unioni di Comuni) o alle Province ovvero ad Associazioni o Consorzi costituiti fra gli Enti stessi;
 - l'art. 2 comma 4 prevede la possibilità di trasferire la gestione dei vivai a Comuni, Unioni di Comuni, Enti di gestione dei Parchi e alle Province territorialmente interessati con apposite convenzioni che regolano i rapporti anche di natura economica fra gli enti interessati;
 - l'art. 2 comma 6 prevede che la Regione possa assumere a proprio carico gli oneri conseguenti al trasferimento della gestione dei vivai forestali;
- Il Piano Forestale Regionale 2014-2020, approvato dall'Assemblea Legislativa con Deliberazione n. 80 del 12/07/2016, nel segno della multifunzionalità e della gestione sostenibile, sostiene il miglioramento e l'efficienza del settore forestale ma anche la salvaguardia territoriale e ambientale;
 - gli studi scientifici ricollegano alla presenza di alberi, soprattutto in ambito urbano, evidenti benefici nel contrasto alle emissioni di CO₂ e ad altri agenti inquinanti, nel miglioramento della qualità dell'aria, nel raffrescamento dell'ambiente circostante e, in generale, nell'aumento della resilienza ai fini della mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, ai quali deve aggiungersi il valore, anche estetico, connesso alla coabitazione con elementi del patrimonio naturale;
 - la Regione Emilia-Romagna, pur avendo un patrimonio forestale ragguardevole che supera i 610.000 mila ettari, quasi un terzo del territorio complessivo, ha una scarsa presenza di superfici boscate nella fascia territoriale della pianura, generalmente inferiore al 3% della superficie complessiva. Inoltre, il 20% dei boschi regionali è compreso nelle aree protette e il 30% si trova all'interno di aziende agricole;
 - la Regione intende estendere il polmone verde costituito dalla superficie boschiva attraverso la creazione di "infrastrutture verdi" nelle città, ripristinare l'ecosistema naturale in pianura

sviluppando le aree boschive e le foreste in generale; tali azioni peraltro rivestono un ruolo fondamentale anche per la lotta ai cambiamenti climatici e per il miglioramento della qualità dell'aria;

- la Regione svolge attività di tutela e miglioramento ambientale, attraverso misure finalizzate all'aumento del verde presente all'interno del proprio territorio, come:
 - un albero per ogni neonato;
 - verde urbano, parchi e giardini per la fruizione pubblica
 - interventi compensativi e riqualificazione paesaggistica
 - interventi di riduzione inquinanti (polveri, gas serra, nitrati)
 - interventi di riqualificazione paesaggistica e riconversione (ex discariche e cave)
 - interventi effettuati con fondi del P.S.R. destinati alla filiera legno
 - interventi connessi alla realizzazione di progetti specifici di interesse regionale
 - interventi realizzati da parte di Enti di gestione dei Parchi e della Biodiversità
 - Boschi della memoria
 - piantagioni effettuate da imprese private per mitigazione infrastrutture
 - iniziative di mitigazione di grandi infrastrutture pubbliche

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 597/2020, la Regione ha attivato una prima azione, nel contesto del un progetto finalizzato alla piantumazione di un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna (Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna) che si sviluppa attraverso una pluralità di azioni in funzione degli obiettivi perseguiti: incrementare aree verdi nei territori di pianura all'interno e attorno alle città, realizzare nuovi boschi e piantagioni forestali in prossimità dei corsi d'acqua ma anche in correlazione con infrastrutture con funzione di barriera filtrante, riqualificare sistemi agroforestali, siepi e filari in un contesto di valorizzazione paesaggistica e fruizione pubblica del territorio;

- il progetto prevede l'attuazione di diverse Azioni:
 - Azione A: Riqualificazione forestale
 - Azione B: Realizzazione di nuovi boschi (progetti a tema)
 - Azione C: Altre piantagioni forestali

- la rilevanza delle attività di ampliamento e valorizzazione del patrimonio forestale regionale richiede la disponibilità di materiale forestale di moltiplicazione rispondente ai requisiti di provenienza, qualità e caratteristiche idonee, come previsto dalla normativa vigente.

- in questo contesto è necessario, oltre che attivare iniziative che coinvolgano il settore vivaistico privato, attivare sinergie tra i vivai pubblici ancora in produzione per assicurare l'approvvigionamento di semi e di piante necessari nei prossimi anni;

- occorre altresì assicurare un adeguato supporto tecnico specialistico, in fase di piantagione di alberi e arbusti, al fine di assicurare l'attecchimento delle piantine post trapianto.

- con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2737 in data 22/12/2003 è stata approvata la riorganizzazione delle strutture vivaistiche regionali, identificando 3 vivai strategici per la produzione vivaistica forestale regionale pubblica e che fra i vivai dichiarati strategici risulta il vivaio forestale "Scodogna" sito in comune di Collecchio (PR);

- il vivaio forestale “Scodogna” è stato dato dalla Regione Emilia-Romagna in gestione al Consorzio del Parco Regionale Boschi di Carrega, ora Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità–Emilia Occidentale, mediante convenzione fin dall’anno 1996;
 - con deliberazione della Giunta Regionale n. 819 del 01/07/2020, si è provveduto ad approvare il rinnovo della convenzione con decorrenza dal 01/03/2020 per una durata di nove anni;
 - la Regione Emilia-Romagna inoltre gestisce direttamente 2 vivai forestali per la produzione di piante forestali finalizzati all’ampliamento della superficie boscata e alla promozione dell’ambiente naturale;
- nell’ambito dell’attività vivaistica forestale e del verde urbano, risulta importante attivare una cooperazione sinergica tra la Regione e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, al fine di potenziare l’attività produttiva nel vivaio “Scodogna”, rispetto alle tematiche della qualità del materiale di moltiplicazione forestale, per attività specifiche come la riproduzione di piante autoctone tipiche locali, ecotipi e specie rare che meno si addicono ad essere prodotte da soggetti privati.
- inoltre, allo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale, la Regione e l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale ritengono che sussistano le condizioni per una collaborazione per ragioni strategiche e funzionali e in particolare per:
- attivare la raccolta di semi di specie forestali autoctone di origine locale accertata, secondo quanto stabilito dal D.lgs 386/2003 e dalla Legge regionale n. 10/2007, per promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone del territorio regionale;
 - potenziare il settore vivaistico, in particolare per assecondare le esigenze della forestazione anche attraverso la produzione di piante nobili di latifoglie e conifere e di specie relitte (es. *Abies alba* prog. Life.....), rafforzando il comparto della produzione delle piante autoctone, conservando l’origine locale del postime ed ottenendo, anche attraverso una selezione delle provenienze, esemplari maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici e più resistenti agli attacchi dei parassiti;
 - supportare l’attività di conservazione del patrimonio genetico degli alberi patriarchi e di recupero e potenziamento della produzione di varietà di piante che producano frutti antichi o dimenticati, anche in un’ottica di ricostruzione di paesaggi agroforestali storici;
 - in funzione dell’attuazione del progetto “Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell’Emilia-Romagna”, dare localmente supporto e consulenza in favore di cittadini, associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante forestali, per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle varietà idonee;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

FRA

la Regione Emilia-Romagna (Codice Fiscale 80062590379) rappresentata dal

_____ autorizzato alla stipulazione del presente atto a norma dell'art. 37 della L.R. 43/01, dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 e s.m. nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____;

E

l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale (Codice Fiscale 02635070341) con sede in Langhirano (PR), P.zza G. Ferrari n. 5, in questo atto rappresentato da _____ nato a _____ il _____, autorizzato alla stipula della presente convenzione a norma _____.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Allo scopo di salvaguardare e tutelare la biodiversità vegetale e il patrimonio genetico forestale del territorio regionale, la Regione si avvale dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale per le seguenti attività:
 - a) attivare la raccolta di semi di specie forestali autoctone di origine locale accertata, secondo quanto stabilito dal D.lgs 386/2003 e dalla Legge regionale n. 10/2007, per promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone del territorio regionale;
 - b) potenziare il settore vivaistico, in particolare per assecondare le esigenze della forestazione anche attraverso la produzione di piante nobili di latifoglie e conifere e di specie relitte (es. *Abies alba* provenienze del progetto Life), rafforzando il comparto della produzione delle piante autoctone, conservando l'origine locale del postime ed ottenendo, anche attraverso una selezione delle provenienze, esemplari maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici e più resistenti agli attacchi dei parassiti;
 - c) supportare l'attività di conservazione del patrimonio genetico delle foreste vetuste e recuperare e avviare la produzione di varietà di piante che producano frutti antichi o dimenticati, anche in un'ottica di ricostruzione di paesaggi agroforestali storici
 - d) in vista dell'attuazione del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna", dare localmente supporto e consulenza in favore di cittadini, associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante forestali per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle varietà idonee.

Art. 2

DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione avrà effetto dalla data di sottoscrizione fino al 30-06-2021.

Art. 3

COLTURE E FORNITURE DI PIANTINE FORESTALI

1. Modalità esecutive per la realizzazione delle attività e prestazioni previste all'art. 2 Descrivere le diverse attività in dettaglio
 - a) attivare la raccolta di semi di specie forestali autoctone di origine locale accertata, secondo quanto stabilito dal D.lgs 386/2003 e dalla Legge regionale n. 10/2007, per promuovere la tutela e la diffusione delle specie forestali autoctone del territorio regionale; saranno fornite alla Regione i semi delle seguenti specie forestali :

Semi di specie autoctone provenienti dalle Aree Raccolta Seme Regionali tra cui (querce – rovere, cerro e farnia – castagno e ciliegio selvatico e arbusti)

- b) potenziare il settore vivaistico, in particolare per assecondare le esigenze della forestazione anche attraverso la produzione di piante nobili di latifoglie e conifere e di specie relitte (es. *Abies alba* prog. Life.....), rafforzando il comparto della produzione delle piante autoctone, conservando l'origine locale del postime ed ottenendo, anche attraverso una selezione delle provenienze, esemplari maggiormente resilienti ai cambiamenti climatici e più resistenti agli attacchi dei parassiti; saranno fornite alla regione:

n. 9.000 piante tra *Abies*, latifoglie nobili (querce, frassini, tiglio, ontano, aceri), latifoglie per ripristini ambiti fluviali (*Salix* spp – triandra, triandra, cinerea, alba, alba vitellina, purpurea – *Populus* spp – nigra, alba e italica)

- c) supportare l'attività di conservazione del patrimonio genetico delle foreste vetuste e recuperare e avviare la produzione di varietà di piante che producano frutti antichi o dimenticati, anche in un'ottica di ricostruzione di paesaggi agroforestali storici; L'esecuzione dell'attività prevede la produzione di 1.000 piante.
 - d) in vista dell'attuazione del progetto "Quattro milioni e mezzo di alberi in più. Piantiamo un albero per ogni abitante dell'Emilia-Romagna", dare localmente supporto e consulenza in favore di cittadini, associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante forestali per una migliore gestione delle stesse in fase di impianto e per la migliore scelta delle varietà idonee in particolare nei territori delle province di Parma e Piacenza

I semi di provenienza locale saranno forniti saranno prelevati nel momento di perfetta maturazione e forniti alla regione nel più breve tempo possibile.

Le piante di altezza variabile tra i 50 e 150 cm saranno fornite alla regione in contenitore riciclabile o biodegradabile.

L'attività di riproduzione dei patriarchi vegetali potrà essere svolta anche in collaborazione con i soggetti esterni individuati dalla Regione.

L'attività di supporto e consulenza in favore di cittadini, associazioni e imprese nella prossima campagna di distribuzione delle piante potrà prevedere assistenza telefonica, partecipazione ad eventi come in occasione delle feste dell'albero organizzate da soggetti pubblici e privati al fine di comunicare le informazioni necessarie per la gestione delle piante compresa la scelta della specie e la loro localizzazione in conformità alle norme tecniche e alle normative di sicurezza vigenti.

Art. 5

VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Regione si riserva, attraverso i suoi incaricati, la facoltà di effettuare periodici controlli tendenti ad accertare la conduzione della struttura e l'ottemperanza della presente convenzione riservandosi il diritto di rescindere la stessa nel caso siano rilevate gravi inadempienze.
2. L'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale si impegna ad accettare le disposizioni, conseguenti ai suddetti controlli.

Art. 6

ONERI A CARICO DELLA REGIONE

1. Ai fini dell'attuazione della presente convenzione, la Regione si impegna a riconoscere all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale la somma di Euro 60.000,00, per l'anno 2020;
2. La Regione può individuare risorse aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 1, per attività di carattere eccezionale nelle materie disciplinate dalla presente convenzione.
3. Il trasferimento all'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità-Emilia Occidentale delle risorse finanziarie, di cui ai punti 1 e 2 precedenti, dovrà avvenire, da parte della Regione, come segue:
 - il 50% dell'importo previsto, ad avvenuta sottoscrizione della presente convenzione che determina l'accettazione delle clausole in essa contenute;
 - il restante importo, previa presentazione di una relazione dettagliata delle attività elencate all'art. 3 effettivamente realizzate, trasmessa entro 90 giorni dalla fine delle attività previste in convenzione;

Art. 7

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Le Parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dal presente atto. Tale recesso potrà avvenire con preavviso almeno di 60 giorni fatte salve le prestazioni in corso di esecuzione che dovranno essere comunque ultimate.

Art. 8

REGISTRAZIONE

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo in quanto stipulato tra Enti pubblici, ai sensi dell'art. 16, tabella B, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, modificato dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 e sarà registrato in caso d'uso. Le relative spese restano a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 9

CONTROVERSIE

Le parti a tutti gli effetti di legge eleggono il proprio domicilio rispettivamente:

- Regione Emilia-Romagna presso la sede del Servizio Approvvigionamenti, Patrimonio, Logistica e Sicurezza - Via dei Mille n. 21 - Bologna;
- EGPB-Emilia Occidentale – Piazza Ferrari n. 5 – Langhirano (PR).

Per qualsiasi controversia che insorga nell'applicazione della presente Convenzione si conviene essere esclusivamente competente il Foro di Bologna.

Art.10

SOTTOSCRIZIONE

La presente convenzione viene firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ENTE DI GESTIONE

PER I PARCHI E LA
BIODIVERSITA' - EMILIA OCCIDENTALE
